

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL. POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI**

In composizione monocratica, nella persona del dott. Eugenio Gogliano, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. *omissis* del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione il 26.07.2018 e vertente

**TRA**

SUBCONDUTTORE

*OPPONENTE*

**E**

SOCIETÀ DI LEASING

*OPPOSTA*

**Oggetto:** opposizione di terzo ad esecuzione per il rilascio ex art. 619 c p.c.

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni; del 26.07.2018 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, riportandosi integralmente agli scritti difensivi.

Attesa l'entrata in vigore il 4 luglio 2009 della legge n. 69/2009, che ha riformato gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omissis qualsiasi riferimento allo svolgimento del processo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il SUBCONDUTTORE, con ricorso depositato il 17.05.2016 propone opposizione ex art. 619 c.p.c. all'esecuzione per il rilascio dell'immobile per cui è causa, condotto in sublocazione, per i motivi ivi specificati e in particolare eccependo di essere titolare di autonomo diritto:

Si costituisce l'opposta con memoria il 20.07.2016, concludendo per il rigetto dell'opposizione in quanto il titolo azionato esplica efficacia anche nei confronti del SUBCONDUTTORE, il cui contratto deriva ed è condizionato da quello del conduttore, per i motivi ivi esplicitati.

L'esecuzione è stata promossa dall'odierna opposta SOCIETÀ DI LEASING in virtù di titolo giudiziale, ovvero della sentenza n. *omissis*/14 resa dal Tribunale di Roma, che ha dichiarato la risoluzione del contratto di leasing finanziario n *omissis*, condannando la SOCIETÀ UTILIZZATRICE alla restituzione dell'intero compendio immobiliare sito in *omissis*, meglio ivi descritto;

*Sentenza, Tribunale di Tivoli, Giudice Eugenio Gagliano, n. 1167 dell'8 agosto 2018*

Avverso la detta sentenza la società utilizzatrice ha interposto appello e la Corte con ordinanza del 16/23.03.2015 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure.

L'atto di precetto è stato notificato al Sig. *omissis*, nella qualità di legale rappresentante della SOCIETÀ UTILIZZATRICE, in data 26.10.2015;

Rileva l'opponente che, alla data, la detta società risultava già cancellata dal registro delle imprese (precisamente dal dì 11.06.2012); tuttavia il medesimo terzo pignorato, in ossequio all'ordinanza resa dal G.E. alla prima udienza del 22.07.2016, notificava il ricorso e l'ordinanza alla SOCIETÀ UTILIZZATRICE in persona del legale rappresentante p.t. Sig. *omissis* presso il domicilio di questi in data 29.09.2016 e quindi alla stessa guisa dell'atto di precetto, consapevole (per averlo eccepito) che l'impresa non fosse più soggetto esistente;

Peraltro la stessa SOCIETÀ UTILIZZATRICE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, unitamente ad altri due soggetti (*omissis* e *omissis*), propone candidamente appello avverso la statuizione di primo grado in data 26.10.2014.

Ritiene il Tribunale che la notifica dell'atto di preavviso di rilascio si è perfezionata ritualmente, anche alla luce delle circostanze di fatto incontrovertibili sopra delineate, ed è pervenuta nell'alveo della disponibilità dell'amministratore e comunque socio della società esecutata.

La tesi avanzata dalla opponente, ovvero che quale SUBCONDUTTORE vanterebbe un diritto autonomo e sarebbe comunque estranea all'esecuzione in quanto non investita dal titolo e dall'atto di precetto, non è fondata;

L'art. 1595 c.c., al terzo comma, recita "*Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore fa effetto anche contro di lui*".

L'ultima parte dell'articolo è una conseguenza dell'azione diretta riconosciuta al locatore.

Cessata la locazione principale viene a cessare anche la sublocazione, per cui la sentenza che dichiara nullo o risolve il contratto di locazione ha riflessi, anche processuali, in confronto del SUBCONDUTTORE, il cui rapporto col conduttore è contenuto in quello di locazione con vincolo di dipendenza.

Il locatore potrà quindi, contro il SUBCONDUTTORE, far valere lo sentenza di sfratto ottenuta contro il conduttore come pure la sentenza che ordina la riconsegna della cosa locata.

Pure come conseguenza dell'azione diretta il locatore, per i pagamenti che ha diritto di conseguire direttamente dal SUBCONDUTTORE gode del privilegio dell'art. 2764 del codice.

Sono naturalmente salve le ragioni che il SUBCONDUTTORE possa far valere verso il proprio locatore quale effetto della dichiarata nullità o risoluzione, alla quale il SUBCONDUTTORE non abbia dato causa.

La domanda di parte opponente, pertanto, andrà rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

1) rigetta l'opposizione proposta dal terzo SUBCONDUTTORE, revocata l'ordinanza interinale di sospensione dell'esecuzione del 18.10.2016;

2) condanna l'opponente SUBCONDUTTORE in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta SOCIETÀ DI LEASING in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che liquida in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre rimborso spese forfetario in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Tivoli, 08.08,2018

Il giudice: Dott. Eugenio Gagliano

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS